

CONTRATTI AGROALIMENTARI

Pagamenti più rapidi ai produttori agricoli

Giorgio Costa e analisi di Gian Paolo Tosoni ▶ pagina 12

Cambiano pagamenti e contratti

Versamenti entro 30 o 60 giorni se le merci sono o no deperibili - Forma scritta obbligatoria

Il debutto

Da oggi sono operative le disposizioni che modificano le consuetudini

Tempi rispettati

Il ministero: nessun rinvio ma resta spazio per concordare ritocchi

L'APPLICAZIONE

Il decreto applicativo spiega che l'accordo potrà essere provato anche attraverso i documenti di trasporto

Giorgio Costa

■ Pagamenti più rapidi ai produttori agricoli, contratti in forma scritta, divieto di clausole vessatorie, sanzioni da capogiro per chi non rispetta le regole. Sono in vigore da oggi le nuove norme che disciplinano i contratti agroalimentari (articolo 62 legge 27/2012) ed è stato firmato anche il decreto applicativo (ancora non pubblicato nella Gazzetta ufficiale) che ne consentirà l'effettivo utilizzo (ma sono esentati dalla norma i conferimenti dei soci alle cooperative).

Quindi a nulla sono servite le richieste al ministero delle Politiche agricole Mario Catania di slittamento dell'entrata in vigore da parte di Confindustria e Confcommercio. E dal ministero confermano l'entrata in vigore anche se si rassicurano le parti sulla massima disponibilità ad un tavolo di lavoro sulla modifica della legge, tenendo conto delle criticità operative che si dovessero manifestare. In pratica gli aggiustamenti saranno solo in corso d'opera e una volta verificato l'impatto concreto delle norme non essendoci ragioni obiettive in grado di giustificare, secondo il ministero, un rinvio. Anche perché, spiegano dal Mipaf, l'Italia dovrà recepire una normativa comunitaria che sui tempi di pagamento si muove

esattamente nel senso della riforma che entra in vigore oggi.


Le novità per gli operatori del settore sono molteplici. Innanzitutto i contratti dovranno avere la forma scritta. Un requisito a pena di nullità ma attenuato grazie al decreto applicativo. Di fatto, la forma scritta è rispettata se ricorrono «situazioni idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto». Il decreto conferma che i documenti di trasporto/consegna e le fatture, se contengono tutti gli elementi previsti in modo obbligatorio dalla nuova norma (e cioè: l'indicazione della durata, delle quantità, delle caratteristiche del prodotto venduto nonché del prezzo e delle modalità di consegna e di pagamento) assolvono gli obblighi della forma scritta anche senza recare alcuna sottoscrizione delle parti, alla condizione che riportino la seguente dicitura: «Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Altro elemento fondamentale è quello dei pagamenti delle merci. Infatti, per le derrate deteriorabili il saldo dovrà avvenire entro 30 giorni, mentre per quelle non deteriorabili o sfuse il termine sarà di 60 giorni, sempre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Si tratta di un punto molto importante ulteriormente precisato nel decreto attuativo. Infatti, al comma 4 dell'articolo 5 del decreto si precisa che nel caso in cui non vi sia

certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti. Da tale norma discendono due principi importanti; anzitutto che per poter fare realmente decorrere il termine per gli interessi di mora dal momento del ricevimento della fattura è necessario poter dimostrare una data certa di ricevimento della stessa (ad esempio con invio a mezzo di raccomandata, di posta elettronica certificata o di impiego del sistema Edi o altro). Nel caso in cui non sia possibile offrire questa garanzia formale della data certa è sempre ammessa la cosiddetta "prova contraria" da parte del destinatario della fattura (ad esempio usando la data contenuta nel timbro postale).

Darà filo da torcere la distinzione tra alimenti deperibili e non, da cui derivano i diversi tempi di pagamento. Ad esempio, il surgelamento è sicuramente «un trattamento atto ad allungare i tempi di durabilità» oltre i 60 giorni ma ciò che dovrebbe valere per le verdure non riguarda le carni e il pesce che restano, anche in caso di surgelamento, "deteriorabili" prevalendo le caratteristiche organolettiche sul tipo di trattamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il nuovo regime

Alcuni esempi di prodotti deperibili e non deperibili con i relativi tempi di pagamento



Deperibili

	Latte fresco
	Pasta fresca
	Ortofrutta
	Frutta
	Pane fresco
	Carne
	Mozzarella
	Uova
	Pesce
	Yoghurt

Tempi brevi

Le fatture relative alla consegna di beni deperibili devono essere saldate entro i 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricezione della nota

Deteriorabili

Sono deteriorabili i prodotti agricoli, ittici e alimentari: preconfezionati con scadenza di conservazione non superiore a 60 giorni; non sottoposti a trattamenti atti a prolungarne la durabilità; i prodotti a base di carne; tutti i tipi di latte

Erbe aromatiche

Tra i deperibili anche le piante e le erbe aromatiche



Non deperibili

	Olio
	Vino
	Biscotti
	Pasta secca
	Animali vivi
	Piantina di vivaio
	Marmellata
	Surgelati (esclusi carne e pesce)
	Verdure in scatola
	Mangimi per animali

Più giorni

Ci sono 60 giorni di tempo per pagare le merci non deperibili

Elenco incerto

Non esistono elenchi completi di questa tipologia di merci ma tra esse figurano sicuramente la pasta secca, ma anche il vino, l'olio, le marmellate, le piantine da vivaio e il mangime per animali

Il rebus

Incertezze per i surgelati. Infatti la surgelazione è un trattamento atto ad allungare la vita del prodotto ma la regola non vale per la carne e il pesce